

ALLEGATO A ALL'ATTO COSTITUTIVO DEL 19 FEBBRAIO 2009

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA MILANO FIRENZE

ART. 1 Denominazione e Sede

È costituita una Associazione senza scopo di lucro denominata

**“ASSOCIAZIONE CULTURALE DI SCANDINAVISTICA
MILANO FIRENZE”**

e in forma abbreviata

“ASSOCIAZIONE SCANDINAVISTICA oppure A.C.S.”

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze ha sede in Milano, Piazza Sant'Alessandro 1, presso la segreteria del Dipartimento di Studi Linguistici Letterari e Filologici dell'Università degli Studi di Milano.

Potranno essere istituite sedi secondarie e filiali con delibera assembleare.

ART. 2 Struttura - Associati

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze è indipendente da ogni movimento politico e confessionale, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Dichiarazioni universali dei Diritti dell'Uomo.

Possono far parte dell'Associazione le persone attive, a vario titolo, in attività scientifiche e didattiche collegate al settore delle Lingue e Letterature Nordiche (danese, feroese, islandese, norvegese e svedese), in particolare presso l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Firenze. Il giudizio sull'ammissione spetta al Consiglio Direttivo, sulla base del curriculum del candidato. I soci accettano il presente Statuto e versano la quota associativa.

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze è un'associazione culturale, di ricerca scientifica e di formazione extra scolastica della persona.

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze ha struttura democratica, con disciplina uniforme del rapporto associativo. L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze è un ente non commerciale, senza scopo di lucro, con divieto di distribuire agli associati utili o avanzi di gestione.

Gli associati hanno diritto di voto singolo per approvazione e modifica di statuto e per nomina degli organi direttivi.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

ART. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 4 Finalità

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze è un'associazione culturale, di ricerca scientifica e di formazione extra scolastica della persona.

L'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze svolge attività in favore degli associati e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Finalità generali dell'Associazione sono:

1. promuovere attività di conoscenza e diffusione delle culture nordiche in Italia,
2. sostenere la responsabilità educativa nonché la formazione e l'aggiornamento dei docenti associati,
3. sostenere attività di ricerca scientifica nell'ambito delle lingue, letterature e culture nordiche,
4. collaborare con Università italiane ed estere nel campo delle lingue, letterature e culture nordiche
5. promuovere l'educazione interculturale per la convivenza interetnica;
6. promuovere azioni di tutela degli interessi collettivi, relativi alle proprie finalità associative.

Con particolare riguardo alla collaborazione con l'Università degli Studi di Milano e l'Università degli Studi di Firenze, l'Associazione Culturale di Scandinavistica Milano Firenze persegue le seguenti finalità:

- a) favorisce la cooperazione, lo scambio di informazioni e l'aggregazione tra i docenti, i ricercatori e gli studenti;
- b) organizza iniziative di ricerca, informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi ai paesi nordici, con particolare attenzione alle rispettive lingue e alle letterature;
- c) ricerca e mantiene rapporti con le istituzioni preposte alla diffusione delle lingue e delle culture nordiche, le rappresentanze diplomatiche e qualsiasi organizzazione con finalità affini;
- d) reperisce i fondi anche tramite l'organizzazione di eventi per finanziare specifiche attività proposte dall'Associazione.

ART. 5 Organi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Revisore dei Conti

ART. 6 Assemblea degli Associati

L'Assemblea viene convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo a mezzo comunicazione per posta elettronica agli associati almeno 5 giorni prima della data fissata.

L'Assemblea dovrà inoltre essere convocata entro 20 giorni dalla relativa richiesta scritta fatta al Consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati, e comunque da non meno di tre soci.

L'Assemblea è formata da tutti gli iscritti all'Associazione ed è presieduta dal Presidente o da altra persona designata dagli intervenuti.

L'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti anche in caso di modifica dello Statuto.

Per la validità dell'Assemblea in prima convocazione è richiesta la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti. L'avviso di comunicazione deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno per deliberare sulle seguenti materie:

- a) indirizzi generali dell'Associazione;
- b) approvazione del bilancio annuale consuntivo e di eventuale bilancio preventivo;
- c) misura della quota associativa annuale;
- d) nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti;
- e) ogni argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- f) approvazione dei Regolamenti interni eventualmente proposti dal Consiglio Direttivo;
- g) modificazione dello statuto sociale.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente, in sua assenza da un associato nominato dall'Assemblea stessa prima dell'inizio dei lavori.

Di ogni assemblea verrà redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri, tra i quali il Presidente, eletti dall'Assemblea.

La durata delle cariche dei singoli Consiglieri è determinata dall'Assemblea al momento della nomina, da uno a tre anni.

Il Consiglio Direttivo è investito di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione con riferimento alle indicazioni programmatiche generali dell'Assemblea.

Può partecipare alle sedute del Consiglio il Revisore dei Conti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta l'anno ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo può nominare uno o più tesorieri e un segretario verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere anche adottate tramite consultazione scritta, anche a mezzo posta elettronica.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) nominare, se non nominato dall'Assemblea, e revocare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente determinandone attribuzioni e poteri di rappresentanza con firma singola;
- b) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- c) progettare e verificare lo svolgimento delle attività sociali;
- d) elaborare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale; tutte le entrate e le uscite devono essere rendicontate in forma analitica;

- e) convocare l'Assemblea;
- f) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione degli associati;
- g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con istituti bancari e libretti postali;
- h) deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente statuto;
- i) proporre regolamenti interni all'Associazione.

Poteri speciali per la firma di singoli atti o per quanto riguarda i rapporti con le banche possono essere attribuiti eventualmente a singoli Consiglieri o altri associati.

ART. 8 Presidente

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza dell'Associazione ed è nominato dall'Assemblea o dal Consiglio Direttivo. Esso dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Vice-Presidente, se nominato dal Consiglio Direttivo, ricopre le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 9 Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea e può anche non essere socio.

Spetta al Revisore controllare almeno annualmente la contabilità, i contratti e tutti i documenti dell'Associazione.

Il Revisore può compiere ispezioni e controlli redigendo apposita relazione all'Assemblea.

ART. 10 Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito

- dalle quote annuali di adesione, da eventuali altri contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti;
- dalle entrate derivanti da attività economiche connesse o affini a quelle statutarie, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali dell'Associazione;
- dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
- da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

Per le entrate destinate a specifiche finalità sussiste un vincolo di destinazione. In caso di eccedenze, il socio organizzatore dell'evento, in accordo con il Consiglio Direttivo, dispone una nuova destinazione conforme alle finalità dell'Associazione.

ART. 11 Esercizio Sociale - Bilancio

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale terminerà il 31 dicembre 2009.

Il bilancio dell'Associazione dovrà essere redatto in forma analitica e contenere tutte le voci di entrata ed uscita relative all'esercizio sociale.

ART. 12 Scioglimento e Liquidazione

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, in prima convocazione con la presenza di due terzi degli associati, in seconda convocazione con qualsiasi numero degli associati.

La deliberazione è presa tanto in prima quanto in seconda convocazione con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, vanno devolute ad enti ed organismi che svolgono attività non a scopo di lucro e possibilmente con finalità analoghe all'Associazione.

ART. 13 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.